


# La valutazione dei rischi: l'autocertificazione



Dr. Duccio Calderini  
A.S.L. di Varese  
Servizio Igiene e Sicurezza del Lavoro



# VdR: definizione

- Art. 2 q): valutazione **globale e documentata** di **tutti i rischi** per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti **nell'ambito dell'organizzazione** in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le **adeguate misure** di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza



# VdR: significato e finalità

- È la prima misura generale di tutela (Art. 15), assume il valore di criterio metodologico della prevenzione
- E' finalizzata:
  - individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione
  - elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
- E' elemento caratterizzante il ruolo del DdL, che infatti ai sensi dell'art. 17 c.1 non può delegare: la deve assumere come aspetto sostanziale della qualificazione del proprio ruolo
- Il percorso attraverso il quale la VdR viene compiuta deve corrispondere ad alcuni passaggi e collaborazioni indicate all'art. 29 e, al termine, il DdL elabora un documento le cui caratteristiche sono definite dall'art. 28



# La valutazione di tutti i rischi

- Art. 28 c.1 nel richiamare l'esigenza di valutare tutti i rischi segnala espressamente alcune tipologie di rischi o categorie di lavoratori portatori di esigenze di tutela:
  - Stress lavoro-correlato
  - Tutela delle donne in gravidanza
  - Differenze di genere
  - Differenze di età
  - Lavoratori provenienti da paesi stranieri
  - Rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale
- Il DdL, nell'adempire alla valutazione di tutti i rischi, è tenuto anche ad effettuarla anche con le modalità e contenuti specifici previsti dai vari Titoli del decreto



# Obiettivi della VdR

- L'obiettivo della VdR consiste nel consentire al DdL di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori (*linee guida CEE*):
  - Prevenzione dei rischi professionali
  - Informazione dei lavoratori
  - Formazione professionale dei lavoratori
  - Organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari



# Tempi della Vdr

- Art. 28 c.3bis: VdR immediata ... DVR entro 90 gg
- Art. 223 c.6 (Tit. IX sostanze pericolose): VdR e DVR preventivi
- Art. 269 (comunicazione), in caso di utilizzo di agenti biologici gruppo 2 o 3, prevede trasmissione DVR a Org. Vigilanza 30 gg prima inizio lavoro
- Art. 294 c.1 (Tit XI atmosfere esplosive): documento sulla protezione contro le esplosioni deve essere compilato prima dell'inizio lavoro



# Periodicità e revisioni della VdR

- Art. 29: obbligo di revisione VdR e DVR nel termine di 30 gg è riferito al realizzarsi di 4 possibili mutamenti:
  - modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza
  - possibilità di adeguamento delle misure di prevenzione e protezione, in relazione al grado di evoluzione della tecnica
  - accadimento di infortuni significativi (anche uno!)
  - in relazione ai risultati della sorveglianza sanitaria
- Al di fuori di queste fattispecie:
  - 3 anni x rischio cancerogeno e biologico
  - 4 anni per rischi fisici



# I soggetti della VdR

- VdR deve essere effettuata dal DdL secondo una procedura che richiede la collaborazione di altri soggetti (Art. 29):
  - RSPP
  - MC
  - Previa consultazione del RLS



## II DVR

- Art. 28 c.2: il documento può essere tenuto su supporto informatico, deve essere munito di data certa o attestata e contenere:
  - relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati
  - Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati
  - Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  - L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
  - Indicazione del nominativo del RSPP, MC, RLS(t) che ha partecipato alla valutazione
  - Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale
- Il contenuto del documento deve anche rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla VdR contenute nei Titoli "speciali"



## II DVR

- Deve essere redatto con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione
- Deve esplicitare le procedure attuative, l'organizzazione aziendale, i ruoli che renderanno reale il processo di gestione dei rischi: chi e come sia tenuto a garantire le misure di prevenzione e protezione
- Deve riportare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo (*es. riesame VdR, piano controlli delle misure di sicurezza adottate, piano formativo, ecc.*)



# Autocertificazione

- Art.29 c.5: i DdL che occupano fino a 10 lavoratori potranno effettuare la VdR sulla base di procedure standardizzate (Art.6 c.8 lett.f)
- Fino al 30.06.2012 gli stessi DdL possono autocertificare l'effettuazione della VdR (salvo che per le seguenti attività: Aziende R.I.R. - Centrali termoelettriche - impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 s.m.i - aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni - industrie estrattive - strutture di ricovero e cura pubbliche e private)



# Modalità di autocertificazione

- Secondo Coordinamento tecnico delle Regioni il contenuto dell'autocertificazione deve essere una sintesi dei rischi valutati, delle misure adottate e di quelle previste per ulteriori miglioramenti
- La complessità ed il dettaglio di molti adempimenti di valutazione (agenti fisici, agenti chimici, agenti cancerogeni, atmosfere esplosive) esigono che l'autocertificazione sia strutturata in modo che siano "leggibili" i passaggi di valutazione compiuti e la loro rispondenza agli obblighi specifici dei vari titoli
- Art. 236 c.4 richiede esplicitamente di integrare l'autocertificazione con gli elementi della valutazione a agenti cancerogeni e mutageni



# Autocertificazione: ulteriori contenuti

- Attestazione dell'adempimento agli obblighi di collaborazione con RSPP e MC e di consultazione del RLS
- Attestazione di rielaborazione della VdR, nei casi previsti



# Procedure standardizzate

- Art. 29 c.6: i DdL che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare VdR sulla base di procedure standardizzate di cui all'Art. 6 c.8 lett.f
- Le procedure standardizzate sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28
- La facoltà di avvalersi delle procedure standardizzate non riguarda (Art. 29 c.7 lett. a, b) le attività escluse dall'autocertificazione e le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni e mutageni, da amianto)